

Giuseppe Corasaniti

*Docente di Tecnologie per il trattamento di dati giuridici DIAG
Sapienza di Intelligenza artificiale Machine learning e diritto
alla LUISS*

**INTELLIGENZA PREDITTIVA E REGOLAZIONE
GIURIDICA: IL DILEMMA DELLA RESPONSABILITA'**

(abstract)

*“Perché la vita se la ride delle previsioni
e mette parole dove noi abbiamo immaginato dei
silenzi.”*

(José Samarago , Il viaggio dell'elefante)

L'errore è tipico della previsione e ogni previsione potrebbe rivelarsi sbagliata . Se non si accetta questo principio di base , che poi è il principio cardine dell'intelligenza adattativa, potrebbe essere ben difficile formulare in concreto in questo campo delle precise regole giuridiche .

Il rapporto tra rischio e responsabilità civile , come quello che poi è al centro delle proposte di regolazione europea. In una definizione di regole che appare “orientata” sul rischio ,anzi centrata sul rischio il modello europeo tende a focalizzarsi predefinendo il consueto schema della responsabilità

oggettiva ,peraltro sulla base di orientamenti ben sperimentati in tema di responsabilità del produttore e ben qualificati dalla esigenza di regolamentare le stesse tecniche di intelligenza artificiale in base ai fattori di rischio.

Sembra prevalere una considerazione unitaria che vede nel trattamento stesso di dati una attività pericolosa , fraintendendo il quadro della regolamentazione in tema di dati (personali) e qualificando dei veri e propri assiomi in termini di imputazione che si disperdono nella complessità delle tecnologie e nella diversità dell'approccio concreto ai dati (numerici) sui quali si basa il funzionamento stesso della previsione .

Prevale l'idea che il modello della responsabilità sia quello tipico delle attività imprenditoriali e in modo particolare delle attività in sé pericolose , senza considerare che mentre il contenzioso in tema di prodotti e servizi tende a qualificarsi predefinendo una imputazione soggettiva nell'ambito della predittività sono state quasi inesistenti le posizioni giurisprudenziali ,ad esempio in tema di errate previsioni meteorologiche o finanziarie.

E in ogni caso ciò non escluderebbe la definizione di ipotesi di carattere colposo , come nel caso di condotte di guida di veicoli assistiti da tecnologie automatiche e non integralmente a guida autonoma .

La valutazione di condizioni e contesti produce errori inevitabilmente e continuamente, si fonda su un continuo adattamento degli errori tollerabili in base alla mutevolezza del quadro di riferimento ed ai valori che sono assunti da ogni *pattern* di dati e che poi sono i medesimi su cui si formula la praticabilità di una previsione futura di un certo contesto o di un determinato scenario.

Solo prendendo in considerazione la mutevolezza dello scenario potremmo definire alcune ipotesi di fondo sul piano normativo , che pur tuttavia non sembrano emergere con chiarezza a livello europeo. In primo luogo lo strumento di

copertura del rischio e da attività rischiose esiste ,ed è stato pure inventato in Europa dai mercanti almeno dal XIV secolo .

Ed il modello si è mantenuto inalterato ,peraltro innovandosi nel “*Insurtech* ” proprio adottando sistematicamente le tecnologie predittive . Ma il problema centrale restano i dati , resta la possibilità di verificare il quadro di una previsione risultata errata sulla base di un contesto non letto o male interpretato, modulando una risposta in modo sintetico (a volte troppo sintetico si/no alla richiesta iniziale) o in un quadro statistico (percentuale di successo di una o altra ipotesi praticata) .

I dati sono male interpretati laddove manchi una precisa definizione di significati accettabili e articolabili, e soprattutto dove è mancata una determinante esperienza specifica nel sapere interpretare univocamente una tendenza che spesso si manifesta improvvisamente , senza dare il tempo di effettuare analisi o riscontri.

E’ piuttosto facile articolare una previsione che riguarda i difetti di un oggetto che deve essere prodotti , verificando la natura e la possibilità concreta di usura dei materiali utilizzati , mentre è molto difficile articolare uno scenario predittivo di tipo complesso , sulla base di presunzioni desumibili dal quadro pregresso sperimentato ed oggettivamente posto , a patto che si sia in grado di “leggere” e “saper leggere” tutti i dati disponibili tanto nella loro espressività quanto nella loro combinazione.

Le soglie entro le quali i dati possono essere combinati sono frutto di una valutazione di carattere matematico e statistico , sicché in parte il quadro valoriale di riferimento può manifestarsi stabile nelle sue indicazioni di fondo , anzi tanto più stabile quanto più semplice e assestato sarà l’insieme dei dati di riferimento , tanto più lo scenario è limitato spazialmente o geograficamente , tanto minori saranno le variabili delle previsioni .

E’ relativamente facile anche prevedere chi vincerà tra chi gareggia in un circuito chiuso sulla base delle prestazioni dei motori registrate prima e della conformazione stessa del circuito,

molto più difficile è articolare previsioni in un rally automobilistico – anche quando si può disporre di un “navigatore” digitale (significativamente questa funzione è svolta da un umano) perché in questo caso conta coordinare date previsioni e scenari in uno scenario sempre mutevole , con rischi sempre più ricorrenti e condizioni di percorrenza variabili a seconda del fondo stradale.

Ma la stessa “predittività” in ambito giudiziario si presta in sé a valutazioni critiche ove non sia considerato uno scenario complesso , persino nel modo in cui possono essere interpretati i dati .

Non è semplice analizzare i contesti giudiziari ,anzi per analizzare un contesto giudiziario da interpretare giurimetricamente si deve partire da dati oggettivi “assestati” poco suscettibili di variazione e in una prospettiva semplificata (ad esempio è relativamente semplice l’osservazione della pena erogata a fronte di una certa contravvenzione , per il motivo stesso che in ambito contravvenzionale non vi è il medesimo problema docimologico che normalmente si affronta in sede processuale civile o penale , e solo di fronte a casistiche “effettivamente” omogenee è immaginabile una previsione accurata .

Spesso invece il modello dichiarativo viene ad essere tratto da una mediana che si fonda su prospettive assolutamente disomogenee , il che induce una falsa prospettiva giurimetrica che si fonda sulla percezione di un indirizzo apparente anziché sullo studio di una quantificazione parametrabile in base alla identità dei fattori da considerare .

Possiamo essere indotti a considerare un fattore “determinante” solo quando questo è chiaramente enunciato nello schema decisorio ,e solo quando questo è comparato con altri fattori che solitamente vengono posti ,escludendone la rilevanza o la prospettabilità .

I dati si inquadrano e ci restituiscono un “*cluster*” ,cioè un gruppo significativo proprio laddove la tendenza è uniformata,

quando può trarsi da essi una prospettazione funzionale costante , quando si traducono in aggregati omogenei e costanti , di per sé indicativi di una tendenza rilevante sul piano informativo . Proprio nella ricorrenza si inquadra la tendenza e nella ricorrenza di fattori informativi omogenei si inquadra la caratteristica di un processo informativo in evoluzione : dai dati grezzi fino alla conferma di un indirizzo univoco , di una schematica rivelativa , di una posizione costante che , in presenza di altre condizioni, varia o si manifesta .

Il giurista parla molto di dati , pretende di regolarli o di considerarli ma non è abituato ancora a lavorare sui dati , non è abituato ad osservarli nella loro essenza dinamica , a capirne il significato , a rispondere sul piano percettivo così come in uno scenario organizzativo o amministrativo.

E invece le tecniche assicurative lavorano basandosi sui dati , modulano offerte e servizi dopo avere attentamente “basato” le scelte praticabili proprio sui dati disponibili e sullo studio delle effettive relazioni informative deducibili .

Ogni dato dovrebbe poi essere raccolto mediante una estrazione qualificata , una attenzione particolare ai profili sistematici della sua rappresentatività e del modo stesso entro il quale esso senso rappresentativo inteso quale dimensione significativa concreta .

Prefigurare una responsabilità relativamente ai dati elaborati non è solo perciò una problematica di imputazione “efficace” e coerente sul piano giuridico ma comprende la tematica essenziale della “lettura” critica dei *dataset* interessati che sono il riferimento delle opzioni e delle previsioni del sistema informatico .

Nel concetto uniforme di “dato” si ingloba ciò che è immediatamente presente alla conoscenza, prima ancora di ogni forma di elaborazione, e quindi di interpretazione diretta di valori sulla base delle relazioni e condizioni conoscibili e presupposte nell’enunciato di ogni problema.